



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RENZO	MICHELE AUGUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AVOLI	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAGNINI	LETIZIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 559/08
depositato il 01/10/2008
- avverso la sentenza n° 73/06/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
contro: REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:

MANUALI AVV. PAOLA E CASELLI AVV. TIZIANA
C/O SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
CORSO VANNUCCI,30-PALAZZO AJO' 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:
MARCO

www.dottorini.com

VIA 06083 BASTIA UMBRA PG

difeso da:

06100 PERUGIA PG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4006999901/07 TASSE AUTO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4007095180/07 TASSE AUTO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4007165609/07 TASSE AUTO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4007192281/07 TASSE AUTO 2004

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 559/08

UDIENZA DEL

12/03/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

113/2/10

PRONUNCIATA IL:

12 MAR 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 MAR 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO

COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Univ. Capriolo)



FATTO E DIRITTO

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso presentato dal Sig. MARCO nei confronti degli avvisi di accertamento per tasse auto, avvisi più partitamente evidenziati nell'epigrafe della sentenza medesima.

Il 1 ottobre 2008 veniva depositato dal contribuente atto di appello, le cui argomentazioni sono state ulteriormente sviluppate nella memoria illustrativa del 2 marzo 2010.

Si è costituita in resistenza l'Amministrazione (Regione dell'Umbria) con deduzioni in data 27 novembre 2008.

La causa è stata chiamata all'odierna udienza in pubblico dibattimento. L'appellante ha in tale sede ampiamente illustrato la propria tesi, mentre la Regione non è stata presente.

L'appello del contribuente è meritevole di accoglimento sulla base del seguente ragionamento decisorio.

La questione oggetto di decisione è circoscrivibile nell'accertamento della misura delle tasse automobilistiche da corrispondere per la proprietà dei cosiddetti veicoli storici e, in fattispecie, dei veicoli immatricolati nella fascia fra venti e trenta anni.

Dispone a riguardo la legge n. 342/00 all'articolo 63: " Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli esclusi quelli ad uso professionale a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli...si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. L'estensione...è altresì estesa agli autoveicoli...di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni e mostre, i veicoli che... rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. I veicoli...sono individuati con propria determinazione dall'ASI...Tale determinazione è aggiornata annualmente"

La norma prevede poi, in caso di utilizzo dei mezzi sulla pubblica via, non già l'esenzione totale dal tributo, ma l'obbligo di una tassa di circolazione stabilita in misura forfettaria

L'ASI ha chiarito in propri atti che per i veicoli ultraventennali la qualificazione del carattere storico e collezionistico non può essere rilasciata in base ad un catalogo generale, di impossibile redazione in termini completi, ma necessita di uno specifico esame per singolo mezzo.

In sostanza – secondo l'ASI – tutti i cittadini possono possedere un veicolo di particolare interesse storico, purchè – oltre all'ultraventennalità – venga assicurato che la carrozzeria e la telaistica siano conformi all'originale, che il motore sia compatibile con quello originale, che gli interni siano stati mantenuti in condizioni di decoro.

L'ASI rilascia ai propri tesserati un apposito attestato di storicità, mentre per i non tesserati è previsto il rilascio in modo oneroso, previo utilizzo dell'apposito servizio tecnico.

La Regione dell'Umbria ha ulteriormente disciplinato la materia, stabilendo all'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 25 novembre 2002, che “ per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63 della legge 342/00 è subordinata , in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'ASI”.

A fronte di tale quadro normativo è insorto il contrasto per cui è causa.

Va detto che il contribuente risulta proprietario di veicoli di produzione (immatricolazione) ultraventennale e ha corrisposto l'imposta forfettaria, senza aver chiesto all'ASI la certificazione di rilievo storico-collezionistico, ma essendosi limitato ad “autocertificare” la sussistenza dei presupposti per conseguire il trattamento fiscale agevolato.

Orbene, la Regione ritiene che la certificazione dell'ASI costituisca un presupposto necessario per l'agevolazione, mentre il contribuente ritiene sufficiente una dichiarazione con funzione autocertificativa.

I Giudici di prime cure hanno ritenuto convincente la tesi della Regione.

Come già evidenziato, a diverso avviso perviene il Collegio.

Il sistema normativo che regola la fattispecie è quello già evidenziato ed è articolato su di una legge statale e su di una successiva regionale, da ritenersi a carattere procedimentale.

Non si ravvisa in tale sistema alcun vulnus costituzionale, a condizione che l'interpretazione dello stesso sia tale da essere orientata verso il rispetto dei valori fondamentali in materia tributaria, con particolare riferimento al principio di legalità ed a quello di uguaglianza.

Non si ravvisa neppure la violazione costituzionale sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Collegio infatti non ritiene censurabile le norme dello Stato e della Regione che hanno affidato all'ASI ope legis lo svolgimento di pubbliche funzioni, tali dovendosi qualificare quelle individuate per la procedura di accertamento del presupposto della valenza storica e collezionistica degli autoveicoli ultraventennali.

Ciò ben si inquadra nel vasto processo di privatizzazione della amministrazione, che vede coinvolti numerosi soggetti privati destinatari di incombenze pubblicistiche. Allorchè questi privati svolgono le funzioni pubbliche assegnate, sono tenuti a rispettare le regole costituzionali di garanzia previste dall'ordinamento a tutela dell'imparzialità dell'azione pubblica.

Quindi a buon diritto l'ASI può considerarsi come il soggetto privato preposto alla individuazione degli autoveicoli ultraventennali con diritto all'imposta forfettaria (se utilizzati in pubblica via) o all'esenzione totale.

La legge, tuttavia, ha imposto un vincolo preciso all'ASI e cioè ha affermato che il presupposto di favore deve essere individuato in termini generali attraverso la predisposizione di elenchi tipologici, da aggiornare annualmente.

Tuttavia il criterio normativo statale, di per sé chiaro e non suscettibile di interpretazione alternativa, si è rivelato di difficile attuazione operativa, a causa delle difficoltà dell'ASI – vere o presunte – nella compilazione delle determinazioni generali annuali ad individuazione tipologica.

Il legislatore regionale umbro si è trovato di fronte al concreto inadempimento determinativo dell'ASI e ha introdotto la richiamata prescrizione derogatoria. In mancanza di atti determinativi generali, il contribuente deve ottenere una idonea certificazione dell'ASI.

La Regione Umbria ben poteva operare in tal senso, senza travalicare la natura procedurale della propria norma, non in contrasto con quella statale e tanto meno con la Costituzione.

Tuttavia tale norma, pur formalmente in vigore, non è suscettibile di immediata applicazione, in mancanza degli ulteriori passaggi procedurali applicativi.

La norma regionale infatti ha voluto affrontare due diverse opzioni: a) Che manchi qualsiasi determinazione generale annuale e che quindi nessun veicolo possa trovare copertura valorizzando questo strumento; b) Che uno specifico veicolo, pur possedendo tutti i requisiti necessari, non risulti ricompreso nella determinazione generale annuale, il cui carattere è evidentemente dichiarativo e non costitutivo.

La soluzione apportata è quella del ricorso ad una certificazione, che, avendo riguardo alla materia fiscale, non poteva non essere affidata ad un organismo pubblico, ovvero ad un privato nello svolgimento di funzioni pubbliche.

Nello specifico – come più volte detto – tale soggetto privato è stato individuato nell'ASI.

Tuttavia, proprio perché l'ASI è stata chiamata ad una certificazione pubblica addirittura ad incidenza tributaria, le modalità di esercizio della funzione pubblica non possono essere lasciate all'arbitrio del privato, libero di imporre agli utenti una "tassa" o un "corrispettivo" di importo addirittura in ipotesi superiore a quello dell'agevolazione fiscale.

La mancanza di un atto normativo regolamentare (ovvero amministrativo generale) contenente la disciplina dello svolgimento delle funzioni pubbliche dell'ASI rende di fatto inefficace (meglio, inapplicabile) il disposto normativo regionale, che, ove trovasse esecuzione allo stato, incontrerebbe seri dubbi di conformità costituzionale.

In definitiva, malgrado il sovrapporsi più o meno coordinato della norma statale e di quella regionale, si configura in fattispecie una vera e propria lacuna dell'ordinamento. La lacuna non riguarda i presupposti del trattamento fiscale di favore, quanto la procedura certificativa. Il che non paralizza il diritto dei contribuenti aventi titolo ad usufruire del beneficio, ma rende necessario orientare la procedura ai principi generali, soprattutto a quelli contenuti nello statuto del contribuente e nelle numerose disposizioni in tema di semplificazione amministrativa.

Si ritiene conclusivamente che: a) I veicoli ultraventennali possono qualificarsi di interesse storico e collezionistico ai fini del beneficio fiscale se supportati da specifica certificazione dell'ASI; b) Tali veicoli posseggono tale qualifica anche ove

- ricompresi nelle annuali determinazioni generali predisposte dall'ASI, determinazioni a carattere dichiarativo (quindi non costituenti prova legale assoluta)
- ; c) Per gli altri veicoli non è necessario un controllo specifico a cura dell'ASI (in carenza delle regole procedurali di svolgimento di tale servizio e di previsione pubblica dei relativi costi, costi che non possono essere autodeterminati dal privato assegnatario); d) Per gli altri veicoli pertanto è sufficiente l'autocertificazione del proprietario, fatta salva la possibilità per la Regione (comunque non dell'ASI privo di tale potere ispettivo) di riscontrare le dichiarazioni rese, elevando, ove necessario, le doverose contestazioni.

In fattispecie, risulta che il contribuente ha provveduto ad autocertificare il possesso dei requisiti per l'agevolazione fiscale, non essendo in possesso della certificazione ASI (anche perché non iscritto). Né la Regione ha contestato nel merito la veridicità della dichiarazione del Sig. MARCO, in capo al quale va pertanto riconosciuto il diritto a corrispondere l'imposta in misura forfettaria (in caso di utilizzo per la pubblica via) ovvero all'esonero totale.

Gli avvisi di accertamento in questione sono pertanto illegittimi e debbono essere annullati.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e debbono essere liquidate come da dispositivo

PER QUESTI MOTIVI
LA SEZIONE


Accoglie l'appello e liquida le spese in favore del Sig. MARCO a carico della Regione Umbria soccombente in euro 1.000 (mille). Sentenza impugnata riformata.

Così deciso in Perugia il 12 marzo 2010

IL RELATORE
Dr. Alberto Avoli



IL PRESIDENTE
Dr. Michele A. Renzo



www.dottorini.com